

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014**  
**195/2014/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GSE -  
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 509/2012/E/COM, SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE  
COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DI PRIOLO GARGALLO (SR), NELLA  
TITOLARITÀ DELLA ISAB SRL**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2014

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, e in particolare l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della società ISAB Srl, con sede legale in S.P. ex S.S. 114, km 146 96010 Priolo Gargallo (SR) (di seguito: la ISAB o la parte) a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di Priolo Gargallo (SR) denominato Impianti Sud CTE-TG (di seguito: l'impianto), nei giorni 6 e 7 giugno 2013;
- il rapporto predisposto da parte del Nucleo ispettivo in data 6 novembre 2013, trasmesso al GSE e da questo ricevuto in data 11 novembre 2013 (prot. GSE/A20130177735);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale trasmessa dal GSE alla ISAB, alla società Erg Spa, con sede legale e operativa in Via De Marini 1, 16149 Genova, (di seguito: la ERG) e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data 14 febbraio 2014 (prot. GSE n. P20140019440, prot. Autorità n. 5030/A del 19 febbraio 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità con deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato per il triennio 2013 – 2015 l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto di cui è attualmente titolare la ISAB, è composto da vari gruppi di generazione funzionalmente interconnessi, che costituiscono, ai sensi della deliberazione 42/02 un'unica sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 7 maggio 2013 (prot. GSE/P20130098967), si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti della parte e di dipendenti della ERG, nei giorni 6 e 7 giugno 2013, da parte di un Nucleo ispettivo costituito da tre ispettori;
- la verifica ispettiva di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
  - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione non sono state soddisfatte relativamente alle produzioni degli anni 2002 e 2003, in quanto i valori dell'indice IRE conseguiti, pari rispettivamente al 3,15% ed al 3,64% risultano inferiori al valore minimo previsto dalla deliberazione 42/02 per gli impianti esistenti, pari al 5%;
  - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione risultano soddisfatte relativamente alle produzioni degli anni dal 2004 al 2010, in quanto i valori conseguiti per gli indici IRE ed LT risultano superiori ai valori minimi previsti dalla medesima deliberazione.

**RITENUTO CHE:**

- il soggetto tenuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del D.lgs. 79/99 per la produzione di ciascun anno solare è il soggetto produttore o importatore che in tale anno ha prodotto o importato più di 100 GWh di energia non rinnovabile e non cogenerativa;
- negli anni 2002 e 2003 l'impianto è stato nella titolarità di soggetti attualmente riconducibili alla ERG;

- a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sia stata adeguatamente garantita la partecipazione e la possibilità di inviare commenti, osservazioni e memorie scritte;
- sia pertanto opportuno che il GSE - Gestore dei servizi energetici Spa assoggetti all'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 79/99 la società Erg Spa con riferimento alla produzione dell'impianto degli anni 2002 (periodo aprile – dicembre) e 2003

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento “Relazione degli uffici DOVC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE - Gestore dei servizi energetici SpA, in avvalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di Priolo Gargallo (SR), nella titolarità della Isab Srl.”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prescrivere al GSE - Gestore dei servizi energetici Spa di assoggettare all'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 79/99, la società ERG Spa, con riferimento alla produzione degli anni 2002 (periodo aprile – dicembre) e 2003 dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore denominato Impianti Sud CTE-TG, sito nel comune di Priolo Gargallo (SR), eventualmente emettendo e vendendo alla medesime società i certificati verdi necessari per l'adempimento all'obbligo. Gli eventuali relativi ricavi verranno versati a favore del conto A3;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle società ISAB Srl, con sede legale in S.P. ex S.S. 114, km 146 96010 Priolo Gargallo (SR) ed ERG Spa, con sede legale e operativa in Via De Marini 1, Torre WTC, 16149 Genova;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE - Gestore dei servizi energetici SpA ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza.
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 aprile 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*